

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANO, BORDO, BRANDOLINI, BRESSA, COLOMBO, DE BIASI, FARINONE, FERRARI, FIORIO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GIOVANELLI, LOVELLI, MARAN, MINNITI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, NACCARATO, NANNICINI, POLLASTRINI, RECCHIA, ROSATO, VELTRONI, ZACCARIA

Modifica all'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di limiti di spesa per le campagne elettorali per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale

Presentata il 16 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema dei limiti di spesa nelle campagne elettorali è un tema dirimente anche per rivitalizzare il circuito della nostra democrazia.

Non è infatti più tollerabile che la disponibilità ingente di risorse economiche da parte di taluni candidati piuttosto che di altri possa falsare in maniera artificiosa la competizione elettorale. Oggi, inoltre, è di straordinaria attualità la presenza di infiltrazioni criminose nel sostegno alle campagne elettorali di taluni candidati e anche in questo caso un limite alle spese per le campagne elettorali può rappresen-

tare un primo filtro di difesa da tali infiltrazioni.

Candidati con risorse economiche ridotte ma molto preparati rischiano in tal modo di venire penalizzati costantemente, a maggior ragione qualora non vi siano significativi sostegni da parte dei partiti politici.

Per evitare, dunque, che le campagne elettorali penalizzino eccessivamente i candidati più deboli a tutto vantaggio di quelli più forti è dunque indispensabile introdurre un limite alle spese anche per quelle elezioni che più direttamente coin-

volgono il rapporto diretto fra eletti ed elettori, poiché attualmente — paradossalmente — ne sono prive: le elezioni comunali.

Il modello che la presente proposta di legge intende introdurre riprende quello sperimentato con successo per le elezioni dei membri del Parlamento nazionale e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dalla legge n. 515 del 1993.

Per ciascun candidato al consiglio comunale la presente proposta di legge prevede un limite di spesa pari a 15.000 euro come quota pari per tutti i comuni, più una parte variabile, dipendente dal numero di abitanti residenti nel comune di riferimento e pari a 0,01 euro per abitante.

Per quanto riguarda i candidati alla carica di sindaco, considerate le peculiarità legate a questo tipo di elezione e alla maggiore esposizione mediatica e di comunicazione politica necessaria, si è previsto un limite di spesa massimo pari a

30.000 euro come quota fissa e a 0,8 euro per ogni elettore residente nel comune di riferimento.

Per le spese di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione del consiglio comunale, escluse quelle sostenute dai singoli candidati, si prevede che queste non possano superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 15.000 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,1 euro per ogni cittadino residente nel comune.

Garantire pari opportunità di partenza a tutti i candidati rimane un caposaldo di tutte le democrazie contemporanee. Perciò introdurre limiti alle campagne elettorali anche a livello comunale, dove cioè le regole democratiche garantiscono una maggiore prossimità fra elettori e rappresentanti, diventa un obiettivo democratico essenziale e dirimente.

Per le ragioni esposte si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato al Consiglio comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 15.000 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per ogni cittadino residente nel comune nel quale il candidato si presenta. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 30.000 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,8 euro per ogni cittadino residente nel comune nel quale il candidato si presenta. Gli importi di cui al presente comma sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi all'ingrosso.

2-ter. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione del consiglio comunale, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2-bis, non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 15.000 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,1 euro per ogni cittadino residente nel comune.

2-quater. La violazione dei limiti di spesa di cui al comma 2-bis, accertata secondo le modalità stabilite dagli articoli 130 e 131 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto ».

€ 1,00



16PDL0048440